

Viaggio nella sicurezza



I prodotti
elettrici

a cura di:



AREA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
SERVIZIO ACCERTAMENTI E SANZIONI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

con la collaborazione di:



ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÀ

La direttiva europea di bassa tensione prevede che il materiale elettrico – elettrodomestici, avvolgicavo, apparecchi di illuminazione, trapani, trasformatori di sicurezza, catene luminose, ecc. - per poter essere posto in vendita debba essere marcato CE. Ma attenzione: non tutti i prodotti elettrici rientrano nella direttiva. Le prese e spine, ad esempio, sono escluse. In questo caso l'apposizione della marcatura CE denota una scarsa conoscenza della direttiva.

1 Che cos'è la marcatura CE?



E' la dichiarazione del costruttore che un prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e alle procedure di valutazione di conformità contenute nella Direttive Comunitarie. La marcatura CE consente la libera circolazione in tutto il territorio della Comunità. Per le autorità competenti, ha essenzialmente uno scopo amministrativo di controllo sui prodotti quando sono già sul mercato.

2 Chi è responsabile dell'apposizione della marcatura CE?

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

3 Dove va apposta la marcatura CE?

Sul prodotto. Se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.

Essa deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile.

4 Qual è la differenza tra marcatura CE e marchio di qualità?

La marcatura CE dà evidenza alla dichiarazione del costruttore che un prodotto soddisfa tutti i requisiti legislativi di natura comunitaria. Il marchio di qualità (es. IMQ, VDE ecc.) invece, garantisce che il prodotto è stato verificato da un ente di certificazione e considerato conforme a tutti i requisiti richiesti dalle norme di sicurezza.



5 Oltre alla marcatura CE cosa deve fare il fabbricante o mandatario prima di immettere sul mercato del materiale elettrico?

- Redigere la dichiarazione di conformità
- Predisporre il fascicolo tecnico.

6 Cosa deve fare l'importatore?

Deve acquistare e commercializzare solo prodotti con marcatura CE rivolgendosi a fabbricanti seri e affidabili. Deve inoltre ricordare che, per legge, se all'interno della Comunità non è presente il suo mandatario, l'importatore sotto la propria responsabilità, deve compilare la **dichiarazione di conformità**, raccogliere la documentazione tecnica e tenerla a disposizione delle Autorità di controllo.

7 Cosa deve comprendere la documentazione tecnica?

- Una descrizione generale del prodotto
- Disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti e circuiti
- Un elenco delle norme usate o una descrizione delle soluzioni applicate per soddisfare gli aspetti di sicurezza qualora non siano state applicate le norme
- I risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.
- I rapporti sulle prove effettuate.

8 Cos'è la dichiarazione CE di conformità?

E' il necessario presupposto per l'apposizione della marcatura CE sul prodotto, e deve essere redatta dal costruttore o dall'importatore in una lingua ufficiale della Comunità Europea.

9 Quali elementi deve comprendere?


- Identificazione del prodotto: nome commerciale, modello, codice ecc.
- Descrizione del materiale elettrico
- Riferimento alle norme armonizzate
- Identificazione del firmatario (nome e funzione della persona incaricata di firmare per conto del costruttore o suo rappresentante autorizzato)
- Le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE
- Luogo e data.



10 Il rivenditore (grossista e dettagliante) cosa deve verificare al momento dell'acquisto, prima della commercializzazione?

- La presenza della marcatura CE ricordando che, se è accompagnata da uno o più marchi volontari, dà garanzia di qualità e sicurezza certificata
- La presenza delle caratteristiche essenziali indispensabili per un corretto utilizzo (es. tensione nominale V, potenza nominale W, classe di isolamento, grado di protezione IP per un uso esterno, ecc.)
- La presenza sul prodotto e sull'imballaggio del marchio di fabbrica o del marchio commerciale
- La presenza del foglio di istruzioni e avvertenze d'uso redatte in lingua italiana.

11 Il consumatore cosa deve verificare al momento dell'acquisto?

Oltre a verificare la presenza delle indicazioni sopra riportate, deve rivolgersi a rivenditori di fiducia, non lasciarsi ingannare da prodotti a basso costo e preferire articoli che, oltre alla marcatura CE, riportino uno più marchi di qualità rilasciati da un ente di certificazione (es. IMQ , VDE, ...).

12 Chi svolge i controlli sul mercato?

La vigilanza è di competenza del Ministero delle Attività Produttive che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale delle Camere di Commercio e di altri organi istituzionali.

13 Qual è l'obiettivo dei controlli?

Assicurare, sul mercato, la presenza di prodotti sicuri e rispondenti alle direttive e alle norme di settore a garanzia dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese.

14 Dove vengono effettuati i controlli?

- Presso i rivenditori - grossisti, dettaglianti e grande distribuzione - verificando che i prodotti posti in vendita presentino tutte le caratteristiche costruttive, sia tecniche sia amministrative, di conformità (marcatura CE, marchio di fabbrica o marchio commerciale, dati di targa e istruzioni per un loro corretto utilizzo redatti in lingua italiana).
- Presso i produttori o importatori con la verifica e l'acquisizione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica.

15 Cosa avviene se un prodotto posto in vendita è "sospetto" di non conformità?

Si procede al prelievo di alcuni esemplari che vengono sottoposti ad esami di laboratorio a cura di un organismo notificato (es. IMQ) che ne accerta o meno la conformità. Se il prodotto risulta non conforme viene effettuato il sequestro cautelativo.

16 Quali sono le sanzioni per il fabbricante/mandatario o importatore che immette sul mercato materiale elettrico non conforme ai principi di sicurezza?

E' prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,66 a euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a euro 10.329,14 e non superiore a euro 61.974,83.

Il Ministero delle Attività Produttive, con proprio decreto, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto e ordina al produttore o importatore il ritiro dal mercato a proprie spese.

In particolari casi il Ministero delle Attività Produttive può consentire la regolarizzazione del prodotto entro un termine stabilito.

17 Quali sanzioni prevede la legge per il rivenditore (grossista e dettagliante) e installatore?

Il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,66 a euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a euro 774,69 e non superiore a euro 4.648,11.

Competente ad irrogare la sanzione amministrativa è la Camera di Commercio del luogo dove è stata commessa la violazione.



IL PRESENTE OPUSCOLO È STATO REALIZZATO A CURA DELLA **CAMERA DI COMMERCIO** CON IL SUPPORTO TECNICO DI **IMQ** ISTITUTO ITALIANO DEL **MARCHIO DI QUALITÀ**.

L'INIZIATIVA SI PONE NELL'OTTICA DI TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA LEALE CONCORRENZA TRA SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE ELETTRICO. OBIETTIVO DEGNO DI NOTA CHE NON PUÒ PRESCINDERE DA INIZIATIVE INFORMATIVE CHE LA **CAMERA DI COMMERCIO** SI PROPONE DI INTRAPRENDERE AFFIANCANDO LE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE DI SETTORE (LEGGE 791/77 - DIR. CE 73/23 E SUCCESSIVE MODIFICHE) E DI IRROGARE LE SANZIONI NEI CASI DI INFRAZIONE ALLE STESSE.

PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DEI CONTROLLI E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA LA **CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO** HA FIRMATO UNA CONVENZIONE CON **IMQ** CHE PREVEDE UN APPORTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DEL **MARCHIO DI QUALITÀ** PER L'ESECUZIONE DI PROVE E VERIFICHE SU PRODOTTI, UN SUPPORTO TECNICO COSTANTE E UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO I CONTROLLI SUL CAMPO.

IN TALE AMBITO SI RITIENE INFINE OPPORTUNO RICORDARE ANCHE IL "TAVOLO ELETTRICO", IL PIANO DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DI PRODOTTI ELETTRICI NON CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA O CONTRAFFATTI, VOLUTO DAL **MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE** CON LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA DELL'AGENZIA DELLE **DOGANE**, DI **ANIE**, **ASSUTEL** E **IMQ**.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito Internet della Camera di Commercio di Milano all'indirizzo: www.mi.camcom.it

In particolare, nella sezione dedicata alla tutela dell'impresa e del consumatore, è possibile scaricare l'elenco di tutti gli Organismi Notificati dalla Commissione UE oltre ai principali riferimenti normativi e legislativi.



CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
AREA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
SERVIZIO ACCERTAMENTI E SANZIONI
Via Meraviglia 9/B - 20123 Milano
tel. 0285151 - fax 0285155121
ufficioispettivo@mi.camcom.it
www.mi.camcom.it



**ISTITUTO ITALIANO
DEL MARCHIO DI QUALITÀ**
Via Quintiliano 43 - 20138 Milano
tel 025073270 - fax 0250991511
certificazione.prodotto@imq.it
www.imq.it